Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 1° aprile 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 febbraio 1957, n. 137.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica Italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1957

GRONCHI

Segni — Martino — Medici — Vigorelli

Visto, *il Guardasigilli:* Moro

Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà il Re di Svezia, animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e svedesi, hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l'on. Francesco Maria Dominedò *Sottosegretario al Ministero degli affari esteri italiano,*

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA

il barone Johan Beck-Friis, *Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Svezia in Roma,*

i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Paragrafo 1

La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

1) *in Italia*:

a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

c) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative;

e) gli assegni familiari;

f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;

h) i regimi facoltativi delle assicurazioni per la invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi;

i) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;

2) *in Svezia*:

a) le pensioni del popolo (pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti);

b) le prestazioni alle vedove e ai vedovi con figli a carico;

c) l'assicurazione generale di malattia;

d) le prestazioni di maternità;

e) l'assistenza alla maternità;

f) gli assegni generali per i figli;

g) gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri;

h) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

i) le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute;

l) le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione.

Paragrafo 2.

La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1.

Tuttavia essa non si applica:

a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;

b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Articolo 2

I cittadini italiani in Svezia e i cittadini svedesi in Italia sono sottoposti alle legislazioni enumerate nell'art. 1, applicabili rispettivamente in Svezia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Ciò vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.

Articolo 3

Al principio previsto dall'art. 2 circa la legislazione applicabile sono stabilite le seguenti eccezioni:

a) le persone residenti abitualmente in uno dei due Paesi e dipendenti da un'impresa che ha in tale Paese la sua sede, qualora siano inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi dodici mesi di permanenza nell'altro Paese. Nel caso in cui la durata dell'occupazione si prolungasse oltre i dodici mesi, la legislazione del Paese di residenza abituale potrà continuare ad essere applicata a dette persone col consenso dell'Autorità amministrativa suprema dell'altro Paese;

b) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto ferroviario o stradale, che svolga la sua attività in entrambi i Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, esso è sottoposto alla legislazione di tale Paese;

c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo che svolgono la loro attività in entrambi i Paesi è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese e sia cittadino di tale Paese, esso è sottoposto alla legislazione del Paese stesso. La legislazione del Paese ove ha sede l'impresa si applica anche, senza tener conto della cittadinanza, ad altro personale addetto a tali imprese, inviato nell'altro Paese per lavoro temporaneo;

d) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese al quale la nave appartiene, tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Paesi per lavori di carico e scarico, riparazioni e sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto;

e) gli agenti ed impiegati delle rappresentanze diplomatiche o consolari, esclusi i consoli onorari ed i loro dipendenti, come pure le persone addette al servizio personale di detti agenti e impiegati, sono sottoposti alla legislazione del Paese cui appartiene la rappresentanza, qualora siano cittadini di tale Paese.

Articolo 4

Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio previsto dall'art. 2. Esse possono egualmente stabilire, di comune accordo, che le eccezioni previste nell'art. 3 non si applichino in casi particolari.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I
Prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti

Articolo 5

I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione di vecchiaia alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi

benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a condizione che:

a) dopo il 18° anno di età siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, oppure

b) al raggiungimento del 67° anno di età sia stato e sia tuttora riconosciuto il diritto ad una pensione per invalidità o ad una indennità per invalidità non permanente o ad una pensione alla vedova o a prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico.

Articolo 6

I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione per invalidità o all'indennità per invalidità non permanente alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a condizione che siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno cinque anni e che, dopo il loro ultimo arrivo in Svezia, siano stati atti a normale lavoro per almeno un anno.

Articolo 7

In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite domiciliato e civilmente registrato in Svezia è riconosciuto il diritto, alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a pensione alla vedova o a prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico, a condizione che:

a) il deceduto, dopo il 18° anno di età, sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della morte, purchè, all'epoca del decesso, il coniuge superstite fosse domiciliato e civilmente registrato in Svezia, oppure

b) il coniuge superstite sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.

Articolo 8

Paragrafo 1.

Il cittadino italiano, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto ad alcuna delle prestazioni previste dagli articoli 5 a 7, come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci la Svezia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei versamenti da lui effettuati all'Amministrazione per le pensioni del popolo, su presentazione di regolari ricevute dei versamenti effettuati.

I cittadini italiani che hanno ottenuto tale rimborso non potranno in seguito ottenere le prestazioni indicate negli articoli 5 a 7 prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni ivi richieste.

Paragrafo 2.

La suprema Autorità amministrativa italiana emanerà le disposizioni necessarie per stabilire le condizioni ed i limiti in base ai quali i cittadini italiani, che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti previsto nel paragrafo 1, possono utilizzare tali somme nell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento del diritto a pensione, come pure della misura della pensione.

Articolo 9

Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci l'Italia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei contributi da lui versati per tale assicurazione; ottenuto tale rimborso non si potranno più ottenere in seguito le prestazioni di detta assicurazione prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni da essa prescritte.

Articolo 10

Nell'applicazione degli articoli 5 a 7 non saranno presi in considerazione i periodi di assenza temporanea dalla Svezia. Quali assenze temporanee si considerano quelle che non superino i quattro mesi, o, se superiori, che siano giustificate da circostanze speciali. A tale fine si tiene conto della durata del periodo di residenza in Svezia e del motivo dell'assenza.

Capitolo II

Assicurazioni per i casi di malattia, tubercolosi e maternità

Articolo 11

Per beneficiare delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie o facoltative in Italia per i casi di malattia, tubercolosi e maternità, i cittadini svedesi o italiani che, dopo il trasferimento dalla Svezia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione in Svezia.

I cittadini svedesi o italiani che si siano trasferiti dalla Svezia in Italia e che siano stati sottoposti alla assicurazione obbligatoria italiana contro la tubercolosi, anche se precedentemente al trasferimento, sono ammessi alla prosecuzione volontaria di detta assicurazione, tenuto conto dei periodi di assicurazione di malattia in Svezia.

Articolo 12

Nei casi previsti dall'art. 11 le prestazioni di malattia o di tubercolosi sono concesse solo se la malattia o la tubercolosi si è manifestata posteriormente all'iscrizione o all'ammissione prevista nello stesso articolo.

Capitolo III

Assegni per i figli

Articolo 13

Per figli che siano cittadini italiani o per figli di padre o di madre che sia cittadino italiano sono corrisposti in Svezia, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini svedesi:

a) gli assegni generali per i figli, a condizione che detti figli siano domiciliati in Svezia ed allevati da persona domiciliata e civilmente registrata in Svezia;

b) gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri, a condizione che detti figli siano stati domi-

ciliati e civilmente registrati in Svezia per almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni, oppure il padre o il padrigno o la madre abbia diritto alla pensione del popolo o alle prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico. Ai fini di quanto precede non si terrà conto delle assenze temporanee dalla Svezia in conformità all'art. 10.

CAPITOLO IV

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Articolo 14

Paragrafo 1.

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprese le maggiorazioni ed altri benefici supplementari, sono corrisposte senza limitazione ai cittadini dei due Paesi, senza tener conto di eventuali disposizioni che restringano i diritti degli stranieri.

Paragrafo 2.

I cittadini italiani e svedesi non sono assoggettati alle disposizioni della legislazione di uno dei due Paesi sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati sono domiciliati nell'altro Paese.

Paragrafo 3.

Le maggiorazioni ed altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposte alle persone indicate nel paragrafo 2 anche durante il loro domicilio nell'altro Paese.

Articolo 15

Paragrafo 1.

Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado della incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese.

Paragrafo 2.

Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dall'assicurazione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.

Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'assicurazione di uno dei due Paesi, detta assicurazione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.

Paragrafo 3.

Se un'impresa, avente sede in uno dei due Paesi, effettua nell'altro Paese lavori per i quali è prevista l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non può essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi più elevati, per il fatto che l'impresa non abbia la propria sede nel Paese in cui i lavori sono effettuati.

CAPITOLO V

Prestazioni in caso di disoccupazione

Articolo 16

Paragrafo 1.

Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in Italia, il cittadino svedese o italiano che si trasferisca dalla Svezia in Italia e che dopo il trasferimento abbia esplicato un'attività sottoposta a detta assicurazione, ha diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione in Svezia.

Paragrafo 2.

Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione svedese contro la disoccupazione, il cittadino italiano o svedese che si trasferisca dall'Italia in Svezia ha diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione in Italia, dopo che si sia ottenuta l'approvazione al riguardo da parte della cassa svedese interessata e secondo le disposizioni che saranno da essa stabilite d'intesa con il competente istituto assicuratore italiano.

Paragrafo 3.

Il cittadino italiano che sia stato stabilmente occupato nella produzione svedese per almeno un anno ha diritto alle prestazioni previste nell'art. 1, paragrafo 1, numero 2, lettera *l*) alle stesse condizioni dei cittadini svedesi.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 17

Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. Esse dovranno, in particolare, prendere accordi sulla designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, incaricati di collaborare fra loro per l'applicazione della presente Convenzione, e sulle modalità per il controllo medico e amministrativo delle persone ammesse ai benefici della presente Convenzione, nonchè per la corresponsione delle prestazioni nel territorio del Paese contraente diverso da quello in cui si trova l'ente debitore, nei casi previsti dalla legislazione applicabile.

Articolo 18

Paragrafo 1.

Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi si prestano reciprocamente i loro buoni uffici per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non dà luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorità o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa.

Paragrafo 2.

Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi possono corrispondere direttamente fra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.

Paragrafo 3.

Le Autorità diplomatiche e consolari hanno la facoltà di intervenire direttamente presso le autorità e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali, e di rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 19

Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le disposizioni legislative e regolamentari modificanti le legislazioni enumerate nell'art. 1.

Articolo 20

Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 21

Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorità e agli enti competenti di tale Paese è esteso agli atti da produrre per l'applicazione delle presente Convenzione alle autorità e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 22

Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'autorità o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a un'autorità o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, quest'autorità o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'autorità o all'ente competente del primo Paese.

Articolo 23

Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle autorità e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Articolo 24

I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria.

Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano lo scambio delle valute i governi dei due Paesi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Articolo 25

Le Autorità amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorità amministrative supreme dei due Paesi. L'organo arbitrale decide la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Articolo 26

Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali Autorità amministrative supreme:

1) *per l'Italia*, i Ministri competenti per le legislazioni enumerate nell'art. 1, paragrafo 1, numero 1);

2) *per la Svezia*, il Re o l'Autorità amministrativa da esso all'uopo designata.

Articolo 27

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Stoccolma.

Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.

Articolo 28

Paragrafo 1.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.

Paragrafo 2.

Nell'applicazione della presente Convenzione si terrà conto anche dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima della sua entrata in vigore.

Paragrafo 3.

Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda è presentata entro un anno da tale data; tale termine è ridotto a tre mesi per ciò che riguarda le pensioni del popolo di Svezia. Se la domanda è presentata oltre i termini predetti, la prestazione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

Paragrafo 4.

La disposizione del paragrafo 1 non vale per le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Svezia.

Articolo 29

Paragrafo 1.

La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine.

Paragrafo 2.

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalità o della residenza all'estero degli interessati.

Paragrafo 3.

Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente

Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari.

In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

Fatto a Roma il 25 maggio 1955 in duplice esemplare nelle lingue italiana e svedese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per il Regno di Svezia
JOHAN BECK-FRIIS

Per la Repubblica Italiana
DOMINEDÒ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Protocollo finale alla Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale

Al momento della firma, avvenuta oggi, della Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, i plenipotenziari dei due Paesi contraenti si sono dichiarati d'accordo su quanto segue:

1. Le persone indicate nell'art. 3, lettera *e*) della Convenzione, escluse quelle inviate dal Paese cui la Rappresentanza appartiene, possono chiedere l'applicazione della legislazione del Paese in cui sono occupate per uno o più rami di sicurezza sociale enumerati nell'articolo 1 Nel decidere su tali richieste sarà tenuto conto il massimo possibile dei desideri espressi dagli interessati.

2. Il Governo svedese s'impegna a fare il possibile affinchè ai cittadini italiani in Svezia siano concessi i supplementi comunali per alloggi relativi alle pensioni del popolo.

3. Il Governo italiano s'impegna a fare il possibile affinchè i cittadini svedesi in Italia, non soggetti alle assicurazioni obbligatorie per i casi di malattia, tubercolosi e maternità, possano beneficiare delle prestazioni in natura di dette assicurazioni secondo condizioni e modalità che saranno stabilite fra la Rappresentanza diplomatica svedese in Italia ed i competenti Istituti assicuratori italiani.

4. La disposizione dell'art. 12 della Convenzione si riferisce ai casi in cui l'interessato, per aprire il diritto alle prestazioni in uno dei due Paesi, deve invocare il beneficio della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese. Se l'interessato, già sottoposto all'assicurazione italiana contro la tubercolosi, domanda le prestazioni di questa assicurazione dopo un periodo in cui è stato sottoposto all'assicurazione svedese contro le malattie, e se nei suoi riguardi risultano adempiute le condizioni previste dalla legislazione italiana senza tener conto dei periodi di assicurazione in Svezia, le prestazioni gli sono corrisposte anche se egli non ha chiesto l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana o se la malattia si è manifestata prima di aver ottenuto tale ammissione.

5. Il Governo italiano si impegna a fare il possibile affinchè ai cittadini svedesi domiciliati in Italia siano concesse le prestazioni antitubercolari dagli Enti locali in Italia nella stessa misura ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, a condizione che ai cittadini italiani domiciliati in Svezia sia praticato lo stesso trattamento fatto ai cittadini svedesi.

6. Per quanto concerne la Svezia s'intende malattia professionale ai sensi della Convenzione l'infortunio sul lavoro previsto nel paragrafo 6, lettere *b*) e *c*), della legge sulla assicurazione degli infortuni sul lavoro del 14 maggio 1954.

In fede di che i sottoscritti hanno munito il presente Protocollo delle loro firme e dei loro sigilli.

Fatto a Roma, il 25 maggio 1955, in due originali, uno in lingua italiana e uno in lingua svedese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per il Regno di Svezia
JOHAN BECK-FRIIS

Per la Repubblica Italiana
DOMINEDÒ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 138.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Caltanissetta.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 165. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 139.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gioacchino Padre di Maria Vergine, in Roma.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gioacchino Padre di Maria Vergine, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 166. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 140.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, in Copertino (Lecce).

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, in Copertino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 167. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 141.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata, con sede in Pisa.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata, con sede in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 176. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 142.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, in Treviso.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 15 luglio 1954, integrato con postilla del 18 luglio 1956, con altro decreto dell'8 settembre 1956, e con dichiarazione del 18 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 143.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Curazia di San Giacomo Apostolo, in frazione Salvarolo del comune di Pramaggiore (Venezia).

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 19 gennaio 1956, relativo alla erezione della Curazia di San Giacomo Apostolo, in frazione Salvarolo del comune di Pramaggiore (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 158. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 144.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, denominata Clinica Assunzione di Maria Santissima, con sede in Roma.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, denominata Clinica Assunzione di Maria Santissima, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 163. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1957, n. 145.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in località Santa Maria delle Mole del comune di Marino Laziale (Roma).

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 27 luglio 1956, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni in data 30 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in località Santa Maria delle Mole del comune di Marino Laziale (Roma) e viene istituito un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa; inoltre, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 177. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1957.

Norme per la riscossione in abbonamento per il periodo 4 gennaio 1957-3 gennaio 1958 dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Ritenuto l'opportunità di disciplinare la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1957-3 gennaio 1958;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà ad essere riscossa, per i filati di produzione nazionale e per il periodo 4 gennaio 1957-3 gennaio 1958, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure d'imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di ca-

scame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno e per ciascun turno.

Per la categoria dei cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa e di lino e filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento							
	fino a 50,8 mm.	più di 50,8 fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.325	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.034	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	1.860	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 1000 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 1000 metri per chilogrammo le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso.

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria i canoni annuali sono calcolati al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione d'imposta, per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o fibra artificiale rigenerata oppure costituiti da sola fibra artificiale rigenerata o da solo cascame di fibra artificiale di lunghezza inferiore a 55 mm. e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dal ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1050 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno.

II) filati cardati, costituiti come al precedente comma I), aventi in mista intima anche cotone sodo, anelli e stoppini di cotone e misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1800 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1575 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1440 per fuso-anno.

I filati di cui al precedente comma II), che misurino più di 16.000 metri per chilogrammo, vanno tassati con la applicazione delle normali misure d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

Quando il particolare tipo di filato cardato indicato al comma II), misurante non più di 16.000 metri per chilogrammo, è prodotto con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, e i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro, si applica, ai fini della liquidazione del canone annuale, la misura d'imposta stabilita per i filati di cui al precedente comma I);

III) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II) misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring, i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1180 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1080 per fuso-anno;

IV) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

V) filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1216 per fuso-anno;

VI) filati cardati, costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1710 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1496 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1368 per fuso-anno;

VII) per i filati cardati costituiti da materie prime come al comma II), prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero » costituiti di sola fibra artificiale (fiocco o cascame) misuranti non più di 24.000 metri per kg., e per la fabbricazione dei quali sia adoperato fiocco o cascame di lunghezza non superiore a 70 mm.;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1585 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1386 per fuso anno e per ciascun turno.

I filati di cui alla precedente lettera *b*), misuranti più di 24.000 metri, vanno tassati con le normali misure d'imposta stabilite per le categorie cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato o cascame di fibra artificiale o con altre fibre (cascami, rigenerate), prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per poter usufruire dell'applicazione delle misure di imposta di cui alla precedente lettera *c*-I) la ditta interessata dovrà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente precisando la percentuale di lana vergine e di cascame di lana che intende impiegare nei filati di cui sopra, nei limiti del 35 %, percentuale che dovrà essere constatata dai competenti organi di finanza, con accertamento diretto o con prelevamento saltuario di campioni delle miste.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine, cascame) superiore al 35 %, prodotti con i filatoi indicati al comma *c*-I), vanno tassati con l'applicazione dell'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I):

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera *c*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3937 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3600 per fuso-anno.

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione. L. 2072 per fuso-anno.

II) da materie prime come alla sopraindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi « ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno.

e) filati cardati, contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale, prodotti esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lettera *d*-I).

Per le fabbriche di filati cardati, nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 %, quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800, e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) Filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno.

b) prodotti con filatoi « ring » sistema francese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti con filatoi « ring » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti con filatoi « a campana » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti con filatoi ad « aletta » sistema inglese:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati, contenenti non meno del 50 % di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le aliquote previste alla precedente lett. *c*) per i filati prodotti con filatoi « ring » sistema inglese.

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta. Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettere *a*) e *b*), della categoria lanieri, va effettuata con le aliquote stabilite per i filati di cotone.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative.

Per le bacinelle con un numero di capi superiore a 16 è stabilita una misura d'imposta di L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi;

bacinella per bozzoli doppi, L. 175 per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto della imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (bourrette):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno.

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale della lunghezza da 80 a 100 mm. o più, misuranti per ogni chilogrammo 55.000 metri e più:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i canoni di abbonamento sono calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati all'esportazione.

7) *Categorie filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 29.219;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua durante tutto l'anno, L. 131.516.

I filatori delle sopracennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *c*) e *f*), del successivo art. 25 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate alle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili).

Per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 12.440.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*.

Per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 71.343.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliamidiche:

I) stabilimenti presso i quali la produzione profiliera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, è risultata non superiore a kg. 4000 ed avente il titolo medio compreso tra i limiti appresso indicati:

1) filati di titolo medio non superiore a 30 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 846.612;

2) filati di titolo medio superiore a 30 ma non a 35 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 732.948;

3) filati di titolo medio superiore a 35 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 597.332.

II) stabilimenti presso i quali la produzione profiliera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, è risultata superiore a kg. 4000 ed avente il titolo medio compreso tra i limiti appresso indicati:

1) filati di titolo medio non superiore a 20 denari, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.953.666;

2) filati di titolo medio superiore a 20 denari. per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.466.900.

b) filati di fibre poliviniliche, per ogni filiera in attività continua durante l'anno, L. 381.536.

c) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 1.607.175;

d) filati di fibre polietileniche, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 932.148.

L'imposta sarà aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori ad otto per giornata.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua durante tutto l'anno, L. 2.205.418.

b) filati di vetro a filamento discontinuo, per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua durante tutto l'anno, L. 527.700.

Le categorie di cui ai numeri 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla destituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè i singoli canoni di abbonamento sono stati calcolati al netto dell'imposta relativa ai prodotti esportati da ciascun gruppo nel periodo 1° luglio 1955 30 giugno 1956.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

Per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 1000 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) lire 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultino superiori a 8 per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè il canone di abbonamento è calcolato al netto dell'imposta relativa ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta per il calcolo dei canoni di abbonamento, fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno solare per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascame di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie di imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio delle inattività, di cui al precedente comma, non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con un numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate:

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati lanasel, lanalux e simili) alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza, e per i filati di fibre poliamidiche, poliviniliche e poliestere;

c) ad una filiera attiva per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera attiva per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, per i filati di fibre di polistirolo;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo;

f) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle dei bozzoli doppi;

g) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuta presente per operare i conguagli di imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mez-

z'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva non superiore a sette ore e mezza di turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo di turno.

Le fabbriche che usino prolungare di una o due ore straordinarie il normale turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere, senza che si faccia luogo ad alcun cambio di squadre di operai, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettivamente compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungate.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere corrisponde per ogni settimana lavorativa normalmente a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro sarà applicata la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno, la misura unitaria d'imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengono compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria di imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pur sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà sempre effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra variazione agli elementi presi a base per la stipulazione delle convenzioni di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a riduzione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini delle diminuzioni della imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiere funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria, con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione della imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento, per l'annata 4 gennaio 1957-3 gennaio 1958, i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto Ministeriale 3 luglio 1956, n. 9831.

Ogni successiva variazione, apportata durante il corso dell'abbonamento, agli elementi della denuncia e che comunque comporti un aumento d'imposta, deve essere preventivamente comunicata a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e per il pagamento della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone, risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per l'annata a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che importi variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione, e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte, le quali, per esigenza della propria industria, abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti di uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, con la quale la ditta si impegna a lavorare con i filatoi come sopra sistemati per non meno di sei giorni lavorativi consecutivi indicando il numero e la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, nonchè il numero dei fusi di ciascuno di detti filatoi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione di imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Nella lavorazione di filato di fibra artificiale a filamento continuo, per la quale il fabbricante, per esigenze tecniche, ha necessità di utilizzare soltanto qualcuna delle sezioni in cui siano suddivise le filiere costituenti la macchina, può consentirsi che l'imposta, per il periodo di tempo in cui viene variato il numero delle sezioni di filiere in attività, venga liquidata in base al numero delle sezioni di filiere effettivamente funzionanti.

All'uopo il fabbricante deve presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale devono essere indicati la matricola delle macchine da filiera che si intendono mantenere attive, il tipo e il colore del filato da produrre, e la presunta durata della lavorazione, la quale in ogni caso non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli nonchè per il suggellamento delle sezioni dichiarate inattive e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della speciale lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattiva una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata, su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il prescritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di sezioni di filiere, denunciate funzionanti, per la macchina stessa

e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data di inizio della lavorazione come sopra intrapresa o modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale devono essere specificati la matricola e il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

Qualora in opifici di filatura delle categorie: cotonieri, jutieri, lanieri o da filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della Finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta, con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8000 per fuso-anno.

Art. 16.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori e da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni contemplati nel presente decreto, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite, in via provvisoria, dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 17.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denunzia prescritta al precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilito come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 18.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani ai sensi del disposto dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, ed ammessi a pagare l'imposta di fabbricazione in base alla quantità e qualità dei filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti, quando producano filati previsti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, e misuranti per ogni chilogrammo non meno di 4000 metri e non più di 20.000 metri, è in facoltà dell'Amministrazione di effettuare l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta, mediante l'installazione di appositi misuratori meccanici.

A tal uopo i fabbricanti debbono, almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione, presentare denunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio;

b) la qualità della materia prima adoperata ed i titoli dei filati da ottenere;

c) la descrizione del funzionamento del contatore da installare su ciascun filatoio, corredato dai relativi disegni illustrativi.

Art. 19.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 18, l'Ufficio tecnico dispone per i necessari controlli, procede al collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione di quelli riconosciuti idonei all'uso, osservate le modalità di cui al successivo comma.

Il contatore deve essere applicato direttamente sull'albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione della produzione dei filati, agli effetti della liquidazione della imposta.

Nel caso di filatoi ring con fusi disposti su due fronti, con moto indipendente, il contatore dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti.

I contatori dovranno essere forniti dalla ditta ed installati a sue spese.

Art. 20.

Per ciascun contatore installato l'Ufficio tecnico procede — in contraddittorio col fabbricante — alla taratura del congegno, tenuti presenti il tipo e le caratteristiche del filatoio sul quale il misuratore è montato e determina, attraverso diretti esperimenti di lavorazione, oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 21, l'imposta I_u corrispondente ad una unità segnata dal contatore.

Art. 21.

Nel caso che la filatura della lana venga effettuata con l'impiego di filatoi rings, l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I_u = 0{,}007 \text{ n. c. f.}$$

dove:

n = numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore;

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tener conto dello stiro (S). In tal caso la formula di cui al precedente comma diventa:

$$I_u = 0{,}007 \text{ n. c. f. } \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi e S il valore dello stiro il quale, in rapporto al tipo del filatoio, alla specie della lavorazione e della materia prima impiegata, può variare entro i seguenti limiti:

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida S = m. 0,15 ÷ 0,25;

per filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida S = m. 0,20 ÷ 0,35;

per i filatoi automatici con fusiera elastica S = = m. 0,40 ÷ 0,70.

Art. 22.

Quando l'accertamento della produzione dei filati di lana di cui al precedente art. 18, venga effettuato col sistema del contatore, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) la quantità dei filati da ottenere distintamente per titolo;

4) i titoli dei filati da produrre;

5) il tipo del filatoio nonchè il numero distintivo del contatore ad esso applicato;

6) il numero dei fusi installati;

7) il numero dei fusi attivi;

8) gli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'importo da allegare alla dichiarazione di lavoro;

9) il numero delle unità del contatore corrispondenti alla imposta pagata;

10) il numero delle unità eventualmente residuate dalla precedente dichiarazione purchè non utilizzate.

Art. 23.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa indicata nella dichiarazione di lavoro, di cui al presente articolo 22, il fabbricante deve registrare su apposito cartellino di cui ciascun filatoio deve essere munito, il numero delle unità segnate giornalmente dal misuratore.

L'Ufficio tecnico disporrà per le necessarie verifiche nelle fabbriche, e, mediante saltuari controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle relative letture. Effettuerà, inoltre, periodici prelevamenti di campioni allo scopo di accertare che i titoli dei filati prodotti siano compresi entro i limiti di cui al primo comma dell'art. 18.

Art. 24.

Qualora si verifichino guasti nel contatore oppure imperfezioni nel suo funzionamento, il fabbricante deve farne immediata denunzia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sospendere contemporaneamente la lavorazione, annotando sul cartellino applicato al filatoio l'orario in cui la sospensione si è verificata, nonchè la presumibile causa del guasto e la lettura del contatore al momento dell'arresto.

Art. 25.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi, nei casi in cui è ammessa, a partire dalle date appresso indicate e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale, o di solo fiocco di

canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa, nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 5% in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'11 febbraio 1958;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi e imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1958;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 3 aprile 1958;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 17 febbraio 1958;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 3 marzo 1958;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 3 aprile 1958.

Ai filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascame di cotone da solo o in mista intima, di solito, con cascami di fibra artificiale o con fibra artificiale rigenerata ed eventualmente anche con cotone sodo, anelli e stoppini di cotone, oppure costituiti da sola fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerato) e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 5 %, all'esportazione compete la restituzione dell'imposta con le aliquote previste per i filati di cotone.

Art. 26.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad un'imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti delle filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filato da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato.

dagli esercenti filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 1000 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato, nonchè gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati ed ai macchinari, adibiti alla produzione di filati, che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche, ovvero rilevare dati relativi alla produzione pro-fuso dei filatoi e delle macchine da filiere installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 28.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente, le denunce previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, successivamente modificata dall'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, dall'art. 3, comma settimo e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui ai precedenti articoli 22 e 26, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto-legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque, nei casi indicati dal precedente art. 24 ometta o ritardi di denunziare i guasti o di sospendere la lavorazione, incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 26 del decreto-legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 29.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 4 gennaio 1957.

Roma, addì 23 febbraio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1957
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 81. — BENNATI

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.

Sostituzione di membro del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, che istituisce il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 14 settembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private;

Vista la lettera n. 105477 del 30 gennaio 1957, con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Adriano Astarita, quale rappresentante del Ministero medesimo nel Comitato per l'amministrazione del Fondo suddetto ed in sostituzione del dott. Pompilio Pasquale, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Adriano Astarita è nominato membro del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Pasquale Pompilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2030)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.

Sostituzione di membro del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, con la quale è soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas costituito con contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1929 e si istituisce il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1955, relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera n. 104824 del 26 gennaio 1957, con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Adriano Astarita quale rappresentante del Ministero medesimo nel Comitato amministratore del Fondo suddetto, ed in sostituzione del dott. Pompilio Pasquale, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Adriano Astarita è nominato membro del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Pasquale Pompilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2031)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1957.

Conferma in carica dei rappresentanti del Tesoro nel Collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), Ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto Ministeriale 4 agosto 1953, e modificato con decreto Ministeriale 29 ottobre 1956;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che occorre provvedere alla conferma del Collegio sindacale per il triennio 1957-59;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio e il dott. Renzo Miconi sono rispettivamente confermati nella carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), Ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

I predetti dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1957.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia n. 657/Ris. in data 28 febbraio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Marai Ilario rappresentante dell'Associazione provinciale coltivatori diretti, richiesta dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Brescia con il sig. Medaglia Gino;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Medaglia Gino è chiamato a far parte, quale rappresentante dei coltivatori diretti, della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia, in sostituzione del sig. Marai Ilario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Roberto Sollazzi, nato a Pavia il 21 ottobre 1929 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 7 gennaio 1953 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1951-52.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(2016)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Annullamento del decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze 14 luglio 1951, n. 1677, e sua sostituzione per il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto di alveo del torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto 11 settembre 1956, n. 178 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze è stato annullato il decreto interministeriale 14 luglio 1951, n. 1677, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 novembre 1952, ed è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia), distinto nel catasto dello stesso Comune al foglio XXIII, particella 10 ½, della superficie di mq. 213 ed indicato nell'estratto catastale in data 11 settembre 1948 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Imperia, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(1735)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di due zone di terreno site lungo l'argine sinistro e destro del fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto del 12 settembre 1956, n. 198, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di due zone di terreno site lungo l'argine sinistro e destro del fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto (Treviso) segnate nel catasto dello stesso Comune Sezione H, foglio III, mappali n. 679 e n. 674, della superficie complessiva di ettari 0.16.75 ed indicate nell'estratto catastale in data 22 luglio 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(1742)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno formante un tratto di alveo abbandonato del torrente Vecchio Garille in comune di Campi Bisenzio (Firenze).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze 12 settembre 1956, n. 199, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno formante un tratto d'alveo abbandonato del torrente Vecchio Garille in comune di Campi Bisenzio (Firenze) segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 14 ed indicata nella planimetria in data 25 agosto 1955 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1740)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento del decreto di perdita di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 31 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957
registro n. 11 Esercito, foglio n. 330

Pieri Adolfo (già Carlazzi) fu Giuseppe, classe 1890, da Firenze, distretto Genova, maggiore fanteria complemento. — Il regio decreto 13 novembre 1931, col quale il predetto ufficiale incorreva nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare deve intendersi annullato e considerato come non avvenuto.

(2023)

Perdita di diritto di decorazione al valor militare

Decreto Presidenziale 31 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1957
registro n. 11 Esercito, foglio n. 329

Comizzoli Remo di Giuseppe, classe 1911, da Milano, distretto Milano, ex tenente fanteria complemento. — La concessione della medaglia di bronzo al valor militare di cui al decreto Presidenziale 27 dicembre 1952 deve intendersi annullata e considerata come non avvenuta in quanto il Comizzoli, degradato ed espulso dall'Esercito a decorrere dal 3 agosto 1945, per effetto dell'art. 9 della legge 24 marzo 1932, n. 453, alla data della concessione stessa (27 dicembre 1952) era incapace a conseguire decorazioni al valor militare.

(2024)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto Ministeriale 9 marzo 1957, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino viene prorogata fino al 30 aprile 1958 e l'avv. Carlo Flammia è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari Organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1956, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine, come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(1747)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Chialme », con sede nel comune di Aisone (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957, registro n. 4, foglio n. 376, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Chialme », con sede nel comune di Aisone (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente:

Porracchia Lorenzo.

Membri:

Biancotto Pietro;
Meiranesio Eligio;
Degioanni Pietro Giuseppe;
Sibilli Giuseppe.

(1999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	DI BIASE Antonio di Luigi	Troia	92.70.46	1361	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	12.486.248	—	16- 8-52
2	FREDELLA Rocco fu Giuseppe	Ortonova	154.48.59	3403	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	14.339.070	—	23- 6-53
3	FREDELLA Rocco fu Giuseppe	Foggia	91.47.93	3404	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	8.474.519	—	16- 8-53
4	LANZO Cosimo fu Leonardo	Avetrana	28.62.24	4146	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	2.036.973	—	20- 3-53
5	MANFREDI-DE BLASIS Carolina fu Giuseppe	Cerignola	54.60.17	1157	25- 7-52	210 s. o.	10- 9-52	3.615.552	—	16- 8-53
6	MANFREDI-DE BLASIS Filippo fu Giuseppe	Stornarella	198.20.62	2437	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	14.603.308	—	2- 5-53
7	SPADA Raffaele fu Michelangelo	Spinazzola	154.47.07	514	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	12.867.373	—	12- 7-52

Roma, addì 14 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro* BOTTALICO

(1758)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera nazionale per i combattenti

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Pontecagnano Faiano (Salerno), di complessivi ettari 1.07.96, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1647 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952, Supplemento ordinario) nei confronti della ditta Bracale Stefano fu Giuseppe e trasferiti all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 318.387 (lire trecentodiciottomilatrecentottantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° ottobre 1956.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2057)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Opera nazionale per i combattenti

Gli interessi, dovuti ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta nella misura di L. 2.790.000 per i terreni siti in agro del comune di Castelvolturno (Caserta) espropriati in forza del decreto Presidenziale in data 3 ottobre 1952, n. 1689, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario), di complessivi ettari 19.71.17 nei confronti della ditta SALZANO Mauro fu Eduardo e trasferiti all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 121.919.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio di mappa 44; n. mappa 22/c; qualità: incolto produttivo; classe unica; superficie 7.25.67; reddito dominicale 507,97.

Corrige:

Foglio di mappa 44; n. mappa 22/b; qualità: incolto produttivo; classe unica; superficie 7.25.67; reddito dominicale 507,97.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2056)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifiche).

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Genzano (Potenza), di complessivi ettari 351.95.66, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2035 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952, (supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta CAFIERO Gaetano fu Giovanni, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 31.414.037 (lire trentunomilioniquattrocentoquattordicimilatrentasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 febbraio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato n. 1:

Foglio mappa 55, n. mappa 1, reddito dominicale L. 33.451,66;

4° corpo terreni, totale reddito dominicale L. 10.296,51;

Riepilogo generale, 4° corpo terreni, reddito dominicale L. 10.296,51;

Riepilogo generale, totale reddito dominicale L. 11.880,60.

Corrige

Allegato n. 1:

Foglio mappa 55, n. mappa 1, reddito dominicale L. 33.431,66;

4° corpo terreni, totale reddito dominicale L. 10.296,71;

Riepilogo generale, 4° corpo terreni, reddito dominicale L. 10.296,71;

Riepilogo generale, totale reddito dominicale L. 11.880,80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castellaneta (Taranto), di complessivi ettari 104.63.04, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2284 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3). nei confronti della ditta CASSANO Marcello fu Paolo, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 8.456.157 (lire ottomilioniquattrocentocinquantaseimilacentocinquantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

art. 1 - superficie ha. 147.65.57;
art. 2 superficie ha. 104.62.99;

Allegato n. 1:

4° corpo terreni, totale superficie ha. 62.49.73;
Riepilogo generale, totale superficie ha. 104.62.99.

Corrige

art. 1 superficie ha. 147.65.62;
art. 2 - superficie ha. 104.63.04;

Allegato n. 1:

4° corpo terreni, totale superficie ha. 62.49.78;
Riepilogo generale, totale superficie ha. 104.63.04.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Mottola (Taranto), di complessivi ettari 428.51.29, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2036 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta CAVALLO Francesco fu Giuseppe, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 30.161.441 (lire trentamilionicentosessantunomilaquattrocentoquarantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 settembre 1956.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato n. 1:

Foglio mappa 31, n. mappa 27, reddito dominicale L. 236,50.

Corrige

Allegato n. 1:

Foglio mappa 31, n. mappa 27, reddito dominicale L. 256,50.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Foggia (Foggia), di complessivi ettari 14.85.89, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4245 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta CIUFFREDA Raffaele fu Michele, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.622.382 (lire unmilioneseicentoventiduemilatrecentottantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato n. 1:

Foglio mappa 179, n. mappa 4/m, qualità: seminativo.

Corrige

Allegato n. 1:

Foglio mappa 179, n. mappa 4/m, qualità: pascolo.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Melendugno (Lecce), di complessivi ettari 156.78.97, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4134 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta DE PASCALIS Carlo fu Luigi, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 16.272.116 (lire sedicimilionidueentosettantaduemilacentosedici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 30 luglio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato n. 1:

Foglio mappa 65, n. mappa 12, reddito dominicale L. 32,67;

1° corpo terreni, totale reddito dominicale L. 32.562,30;

Foglio mappa 75, n. mappa 4, reddito dominicale L. 131,93;

Riepilogo generale, 1° corpo terreni, reddito dominicale L. 35.562,30;

Riepilogo generale, totale reddito dominicale L. 48.132,92.

Corrige

Allegato n. 1:

Foglio mappa 65, n. mappa 12, reddito dominicale L. 32,76;

1° corpo terreni, totale reddito dominicale L. 32.562,39;

Foglio mappa 75, n. mappa 4, reddito dominicale L. 131,53;

Riepilogo generale, 1° corpo terreni, reddito dominicale L. 35.562,39;

Riepilogo generale, totale reddito dominicale L. 48.133,01;

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Avetrana (Taranto), di complessivi ettari 128.49.32, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3425 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta LENTI Maria fu Oronzo, maritata DELL'ERBA, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 25.738.389 (lire venticinquemilionisettecentotrentottomilatrecentottantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato n. 1:

Foglio mappa 41, n. mappa 13, qualità: seminativo.

Corrige

Allegato n. 1:

Foglio mappa 41, n. mappa 13, qualità: seminativo arborato.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Altamura (Bari), di complessivi ettari 222.68.30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1154 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 10 settembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta LORUSSO Giovanni di Antonio, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 4.756.950 (lire quattromilionisettecentocinquantaseimilanovecentocinquanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dall'11 ottobre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato n. 1:

Foglio mappa 4, n. mappa 15/*b*, classe V;

Foglio mappa 4, n. mappa 23, reddito dominicale L. 60,67.

Corrige

Allegato n. 1:

Foglio mappa 4, n. mappa 15-*b*, classe VII;

Foglio mappa 4, n. mappa 23, reddito dominicale L. 60,77.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Foggia (Foggia), di complessivi ettari 1.87.58, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4301 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta PEDONE Berardino fu Luigi, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 425.455 (lire quattrocentoventicinquemilaquattrocentocinquantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Ditta PEDONE Bernardino fu Luigi;

Allegato n. 1:

Foglio mappa 90, n. mappa 41.

Corrige

Ditta PEDONE Berardino fu Luigi;

Allegato n. 1:

Foglio mappa 92, n. mappa 41.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune Rotello (Campobasso), di complessivi ettari 1.97.22, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4311 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta VERUSIO Mariano fu Giovanni, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 290.911 (lire duecentonovantamilanovecentoundici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato n. 1:

Foglio mappa 57, n. mappa 1/*a*, qualità: seminatorio.

Corrige

Allegato n. 1:

Foglio mappa 57, n. mappa 1/*a*, qualità: seminativo.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,88
1 Dollaro canadese	653,125
1 Franco svizzero lib.	145,782
1 Corona danese	90,59
1 Corona norvegese	88,092
1 Corona svedese	121,645
1 Fiorino olandese	165,28
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	178,49
1 Franco svizzero acc.	143,475
1 Lira sterlina	1759,812
1 Marco germanico	149,828
1 Scellino austriaco	24,177

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1849 — Data 19 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Rosano Salvatore fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 469 — Data: 9 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Falsetti Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 — Data: 6 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Tedeschi Liberato fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data: 24 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Balestrin Angelo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 6 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Guadalupi Salvatore fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 17 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Bottasso Anna fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 marzo 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(1694)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Ragusa;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Fraiese dott. Vittorio	punti 72 —	su 132
2. Cirafici dott. Giuseppe	» 69,95	»
3. Napolino dott. Francesco	» 66.68	»
4. Ferrari dott. Gino	» 64.95	»
5. Chiarello Salvatore	» 63.50	»
6. Calabro Vincenzo	» 62 —	»
7. Federico Giuseppe	» 55.50	»
8. Troccoli Bernardino	» 54 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(2043)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 55/62394 San. del 29 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San. in data 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 67/69325 San. del 28 novembre 1956, con il quale si assegnavano le condotte ai medici vincitori;

Visto che la prima condotta di Galliera, a seguito di rinuncia del dott. Maestri Domenico (secondo in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i medici: Vallillo Raffaele (settimo in graduatoria), Lodini Elio Dante (ottavo in graduatoria), Beccari Gian Luigi (nono in graduatoria), e Ripoli Renzo (tredicesimo in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Calanchi Guido (quattordicesimo in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Calanchi Guido di Aleardo è dichiarato vincitore della prima condotta di Galliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 11 marzo 1957

Il prefetto: GAIPA

(2008)

PREFETTURA DI POTENZA

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 19040 del 23 aprile 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle condotte mediche veterinarie vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1954, bandito con decreto n. 13272 del 27 maggio 1955;

Ritenuto di dover sostituire il Presidente della predetta Commissione nonchè un membro della stessa e precisamente il veterinario provinciale trasferito in altra Provincia;

Visti gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

1. Il dott. Gino Cortese, vice prefetto vicario, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1954, in sostituzione del dott. Ubaldo Ridola trasferito in altra sede;
2. Il dott. Adelchi Vaccaro, veterinario provinciale in servizio presso questa Prefettura, è nominato membro della predetta Commissione in sostituzione del dott. Francesco Zinzi trasferito in altra Provincia.

La Commissione di cui trattasi inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto oltre ad essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica resterà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Potenza, addì 15 marzo 1957

Il prefetto: ZAPPIA

(2004)

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 26103/3ª San. del 9 luglio 1956, col quale è stato bandito il concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955 in provincia di Messina;

Visto il proprio decreto n. 65614/San. del 15 gennaio 1957, col quale è stato bandito il concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956 in provincia di Messina;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice e ritenuto opportuno affidare ad una stessa Commissione il giudizio sui candidati di entrambi i concorsi;

Viste al riguardo le proposte fatte dai Comuni interessati e le designazioni fatte dall'Ordine dei medici;

Vista la legge del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 859, e le disposizioni del regolamento dei concorsi regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso citato in narrativa è composta da:

Presidente:

Alvino dott. Sabino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale dirigente;
Motta prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica di Messina;
Micali prof. Guido, docente in clinica ostetrica;
Miuccio Maddalena, ostetrica condotta.

Funge da segretario della Commissione il dott. G. Battista D'Amico, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 16 marzo 1957

Il prefetto: RUSSO

(2006)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto pari numero del 15 gennaio 1957, col quale è stato bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956 in provincia di Messina;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice;

Viste al riguardo le proposte fatte dai Comuni interessati e le designazioni dell'Ordine dei medici;

Vista la legge del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 859 e le disposizioni del regolamento dei concorsi regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso citato in narrativa è composta da:

Presidente:

Alvino dott. Sabino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale dirigente;
Cannavò prof. Letterio, docente di clinica medica;
Barresi prof. Gustavo, docente di clinica chirurgica;
Fiorini dott. Mario, rappresentante dei medici condotti.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. G. Battista D'Amico funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 16 marzo 1957

Il prefetto: RUSSO

(2005)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.